

INFN - SEGNALAZIONE DI ILLECITI (*WHISTLEBLOWING*)

Con l'art. 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. sono state introdotte anche nel nostro ordinamento norme a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti nell'ambito delle attività della pubblica amministrazione.

Sulla base di tali norme e delle indicazioni e chiarimenti contenuti nelle linee guida del 28 aprile 2015 con le quali l'ANAC è intervenuta sulla materia, si riassumono nel seguito i principali aspetti dei quali prendere atto al fine della effettuazione della segnalazione di eventuali illeciti nell'ambito delle attività svolte dall'INFN, tenuto conto del suo assetto ordinamentale e regolamentare.

Chi può effettuare le segnalazioni di illeciti

Le segnalazioni di illecito possono essere effettuate dal personale dell'INFN, nonché dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Istituto.

Presupposti per effettuare le segnalazioni

Secondo la previsione normativa e i chiarimenti contenuti nelle predette linee guida, **le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il/la segnalante sia venuto/a direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'incarico ricoperto nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative esercitate**, anche svolte per conto di imprese cui l'INFN abbia affidato opere, servizi o forniture in appalto.

Inoltre, considerato lo spirito e le finalità della norma, pur non essendo indispensabile che il/la segnalante sia certo/a dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati, è tuttavia necessario che lo/la stesso/a abbia acquisito, nelle circostanze sopra richiamate, conoscenze tali da fargli/le ritenere altamente probabile che la condotta illecita segnalata sia stata posta in essere.

Conseguentemente, le segnalazioni dovranno riguardare fatti e circostanze riscontrabili e conosciuti direttamente dal/dalla denunciante e non a questi riportati o riferiti da altri soggetti.

Per quanto precede, quindi, **non sono meritevoli delle tutele previste dal suddetto art. 54/bis le segnalazioni fondate su semplici sospetti o voci di corridoio**; ciò in quanto è necessario sia tener conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'Istituto svolga attività ispettive interne che rischiano di rivelarsi inutili e comunque dispendiose.

Cosa può essere oggetto delle segnalazioni di illecito - contenuti

Possono costituire oggetto delle segnalazioni quelle condotte illecite attuate nell'ambito dell'INFN concernenti l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, tra i quali - tenuto conto delle attività svolte dall'Istituto - in via esemplificativa si indicano i seguenti:

- i reati di peculato, concussione e corruzione, in tutte le forme in cui siano commessi;
- l'abuso d'ufficio;
- l'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio;
- la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
- il rifiuto di atti d'ufficio;
- l'omissione di atti d'ufficio.

Inoltre - poiché nella logica preventiva connessa alle disposizioni contenute nella legge 190/2012 (concernente la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione), il fenomeno corruttivo va inquadrato in termini più ampi della mera rilevanza penalistica, coincidendo, sostanzialmente, con il concetto di malamministrazione - occorre evidenziare che **per condotte illecite che possono essere oggetto di segnalazione devono intendersi anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta dall'INFN, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, quali, a titolo meramente esemplificativo:**

- il ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali;
- le irregolarità contabili;
- le false dichiarazioni;
- il ripetuto mancato rispetto delle norme comportamentali;
- la violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Infine, nelle prospettive sopra evidenziate e per rendere efficace la eventuale successiva fase istruttoria, **è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e contestualizzata attraverso l'individuazione di specifici e oggettivi elementi fattuali** (ad esempio: il periodo temporale in cui la condotta illecita è avvenuta, possibili altre persone informate sui fatti, le modalità concrete con cui la condotta illecita è stata o si presume sia stata posta in essere, gli interessi particolari al cui perseguimento la condotta è stata illecitamente finalizzata) **e offra il maggior numero di eventuali ulteriori elementi utili, anche documentali**, al fine di consentire all'Istituto di effettuare le dovute verifiche.

Cosa NON può essere oggetto delle segnalazioni di illecito

Per quanto precede, quindi, le segnalazioni non possono riguardare:

- condotte che esulino dalle funzioni pubbliche esercitate dall'Istituto;
- rivendicazioni o rimostranze di carattere personale del/della segnalante;
- richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro del/della segnalante;
- richieste che attengono ai rapporti personali del/della segnalante con i superiori gerarchici o i/le colleghi/e.

Tutele per il/la segnalante

La segnalazione di illecito - quale manifestazione di senso civico e di un coinvolgimento eticamente corretto che contribuiscono a prevenire, far emergere e contrastare eventuali fenomeni corruttivi nelle accezioni sopra richiamate - è spesso percepita come un atteggiamento negativo (fare la spia) o può generare timori di ritorsioni tali da far preferire di ignorare il problema piuttosto che segnalare una irregolarità.

Per tali ragioni è sorta l'esigenza di **tutelare il pubblico dipendente che segnala illeciti**, cui le norme vigenti hanno dato risposta **con le disposizioni contenute nel predetto art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., al quale si fa rimando per una più esaustiva definizione e descrizione delle tutele individuate, che possono sintetizzarsi come segue:**

- il/la segnalante *“non può essere sanzionato/a, demansionato/a, licenziato/a, trasferito/a, o sottoposto/a ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”;*
- l'identità del/della segnalante è protetta (coperta da segreto) in tutte le fasi successive alla

segnalazione e può essere rivelata solo nelle circostanze e alle condizioni stabilite in dette disposizioni normative e in quelle nelle stesse richiamate;

- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché all'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

E' opportuno, tuttavia, evidenziare che il comma 9 del citato art. 54 bis stabilisce che le tutele di cui all'articolo stesso *"non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di illecito ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave"*.

A chi presentare la segnalazione

La segnalazione di condotta illecita, secondo quanto disposto dal comma 1, primo periodo dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Istituto.

La segnalazione di eventuali misure ritenute ritorsive nei confronti del/della segnalante, adottate dall'Istituto a causa della effettuazione di segnalazione di condotte illecite, va presentata all'ANAC (<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>) direttamente dall'interessato/a o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale INFN.

Come presentare la segnalazione

Con l'acquisizione e la messa in esercizio di una piattaforma per la loro gestione informatizzata le segnalazioni di eventuali illeciti nell'ambito delle attività svolte dall'INFN vanno presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma stessa, raggiungibile al seguente indirizzo, mediante la compilazione ed inoltro dei relativi moduli

<https://segnalazioneilleciti.infn.it>

Nella configurazione utilizzata dall'INFN, detta piattaforma - coerentemente alle norme vigenti in materia e alle indicazioni fornite al riguardo nelle predette linee guida emanate dall'ANAC - si caratterizza per i seguenti principali aspetti:

- **tutela della riservatezza della identità del/della segnalante**, mediante la separazione del contenuto della segnalazione dai dati identificativi del/della segnalante stesso/a;
- **rendere disponibile al RPCT** e agli ulteriori soggetti diversi dal RPCT, che il Piano Triennale anticorruzione dell'INFN 2020-2022 ha individuato quali possibili *incaricati della fase istruttoria*, **il solo contenuto della segnalazione;**

rendere accessibili al RPCT i dati identificativi del/della segnalante solo nei casi e per le motivazioni previste dal predetto art. 54/bis, previa autorizzazione del "Custode della identità del segnalante" al riguardo si evidenzia che i dati in questione non sono noti né accessibili neanche al "Custode della identità del segnalante";

- **consentire nel corso dell'istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra il/la segnalante e l'istruttore e viceversa, mediante un meccanismo interno alla piattaforma che garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del/della segnalante;**
- possibilità di accesso da parte del/della segnalante alla segnalazione effettuata - in qualsiasi momento e fino alla conclusione della fase istruttoria - mediante un codice identificativo univoco assegnato in sede di inoltro, sia per poter effettuare eventuali integrazioni alla segnalazione stessa che per poterne seguirne l'evoluzione, in particolare in termini di esito.